



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

Premesse

L'Università degli Studi di Milano (di seguito *Amministrazione*) istituisce con apposito avviso pubblico e con il presente Regolamento l'Elenco di Operatori Economici (di seguito anche *Elenco*) da invitare alle procedure negoziate ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche *Codice dei contratti pubblici*) per l'affidamento di:

- *Forniture e Servizi*
- *Lavori*
- *Servizi Professionali architettura ingegneria*

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- *Albo*, l'elenco dei soggetti, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- *Categorie merceologiche*, l'elenco delle prestazioni a cui l'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione, suddiviso nelle sezioni di forniture, servizi e lavori professionali;
- *Abilitazione*, l'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione nei confronti di un Operatore Economico che richiede di essere iscritto nell'Elenco, in seguito alla verifica e al controllo dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate;
- *Operatori Economici*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice dei contratti pubblici, "*una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi*".

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco di Operatori Economici da consultare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'espletamento delle procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e servizi professionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Nel presente Regolamento vengono, pertanto, stabiliti i criteri e i meccanismi di iscrizione, di utilizzo e di aggiornamento dell'Elenco di Operatori Economici, al fine di garantire che l'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nonché nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'Amministrazione utilizza l'Elenco di Operatori Economici in numero proporzionato all'importo/rilevanza del contratto, nei seguenti casi (nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 o disposizioni successive recanti eventuali modifiche) e secondo il criterio di rotazione descritto al successivo art. 6:

- 1) per la fornitura di beni e la prestazione servizi:
 - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante affidamento diretto (con consultazione di almeno 3 operatori economici, o comunque previa opportuna indagine di mercato);
 - di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici;



2) per l'esecuzione di lavori:

- di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro mediante affidamento diretto (con consultazione di almeno 3 operatori economici o comunque previa opportuna indagine di mercato);
- di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante procedura negoziata, previa consultazione, di almeno 10 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici;

Ciascun Elenco (*Albo Forniture e Servizi / Albo Lavori / Albo Servizi Professionali architettura ingegneria*) è organizzato secondo le categorie e le sottocategorie merceologiche così come elencate negli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento.

L'Amministrazione, sulla base delle specifiche esigenze, può in qualsiasi momento modificare - a mezzo determina dirigenziale - l'organizzazione e la composizione interna di ciascun Albo.

L'Amministrazione può non ricorrere alla consultazione dell'Elenco, o ricorrervi parzialmente, per lo svolgimento delle attività per le quali, per le loro caratteristiche tecniche, specialistiche ed organizzative, sia opportuno ricorrere a indagini di mercato, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, alle procedure ordinarie o alle società aggiudicatrici di contratti generali stipulati periodicamente dall'Ateneo per le esigenze delle strutture universitarie.

L'abilitazione all'Elenco non comporta l'attribuzione di diritti agli Operatori Economici, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni, né l'assunzione di obblighi specifici in capo all'Amministrazione.

Articolo 3 - Modalità di iscrizione

Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'Elenco devono precedentemente provvedere alla registrazione sulla piattaforma telematica *Appalti&Contratti e-Procurement* utilizzata dall'Amministrazione, disponibile all'indirizzo https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

Una volta ottenute le credenziali di accesso all'area riservata (username e password), l'Operatore Economico può presentare la propria domanda di iscrizione.

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici come individuati agli artt. 45 e 46 del Codice dei contratti pubblici.

Trattandosi di un elenco aperto, l'iscrizione avviene su domanda degli interessati ed è consentito presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

L'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione ad una o più categorie merceologiche che costituiscono gli Albi, per le quali dichiarerà il fatturato specifico o le classifiche.

L'Amministrazione provvede alla valutazione delle domande di iscrizione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, o in un termine maggiore, comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Una volta valutata completa e corretta la domanda di iscrizione da parte dell'Amministrazione, gli Operatori Economici sono abilitati e vengono inseriti nell'Elenco rispettivo in ordine di data di avvenuta abilitazione.

La falsa o omessa dichiarazione comporta la cancellazione dall'Elenco nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per dichiarazione mendace o formazione di atti falsi.

Restano ferme le verifiche di legge previste per l'operatore economico che risultasse aggiudicatario.



Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate al presente articolo e all'avviso pubblico di istituzione dell'Elenco di Operatori Economici.

Per eventuali informazioni e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale Appalti sarà disponibile, accedendo all'apposita sezione "*Istruzioni e manuali*", la documentazione di supporto operativo per agevolare la registrazione al Portale e la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

Con riferimento ai Consorzi stabili, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Tuttavia, se invitati, tali Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente in proprio oppure per i consorziati già qualificati nell'Elenco. Si rileva, perciò, che i singoli consorziati potranno partecipare ad una procedura solamente in un'unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

Con riferimento ai soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici - non è consentita l'iscrizione nell'Elenco. Il singolo Operatore Economico iscritto all'Elenco, se invitato ad una procedura di gara, può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge). In tal caso gli altri Operatori Economici costituenti il raggruppamento non devono necessariamente essere iscritti all'Elenco.

Si precisa che per le categorie di servizi di architettura e ingegneria non è consentito di iscriversi nella medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

Articolo 4 - Requisiti

Per l'iscrizione all'Elenco sono richiesti i seguenti requisiti:

a) Requisiti generali

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione
- assenza delle situazioni di cui all'art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di *Pantouflage*)
- accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità

b) Requisiti speciali di idoneità

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e artigianato (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la categoria merceologica di cui si richiede l'iscrizione
- iscrizione agli Albi Professionali ove necessario

L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e di procedere nei termini di legge in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

In occasione dell'invito ad una procedura negoziata, l'idoneità dell'operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti ed alle capacità dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco.

In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 5 - Formazione Elenco Operatori Economici

Gli operatori economici abilitati riceveranno comunicazione da parte della piattaforma.



Sul sito istituzionale di Ateneo, alla pagina di dettaglio della procedura, saranno disponibili gli elenchi di Operatori Economici per la consultazione suddivisi secondo le categorie merceologiche degli Albi (Forniture e Servizi, Lavori, Servizi Professionali architettura ingegneria) e ordinati secondo l'ordine alfabetico degli Operatori.

Articolo 6 - Criterio di rotazione

Il criterio di rotazione utilizzato dall'Amministrazione prevede una rotazione in base a inviti su categoria merceologica, come di seguito meglio specificato:

- presenta gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria o prestazione prevalente della gara e alle penalità assegnate dall'ente
- a parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco. Il numero ordine in elenco sarà assegnato in base alla data e ora di abilitazione delle domande di iscrizione.

Nel caso in cui, in applicazione del principio di rotazione, il numero degli operatori iscritti nell'Elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto per la procedura negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, si potranno invitare alla procedura di gara altri soggetti, se esistenti ed individuabili, tramite indagine di mercato o tramite consultazione di altri elenchi di operatori economici (MePA, in quanto albo Nazionale, SINTEL, in quanto Albo Locale), a condizione che risultino in possesso dei requisiti. Pertanto, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Regolamento, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di ampliare il numero degli Operatori Economici da invitare.

La rotazione non si applica qualora l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Articolo 7 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

La validità dell'iscrizione all'Elenco - fatti salvi i casi di sospensione e cancellazione previsti ai successivi articoli del presente Regolamento - è senza limitazioni temporali, fatta salva la riconferma dell'Operatore Economico di cui al successivo paragrafo.

In ogni caso, viene richiesto, ogni 365 giorni, un rinnovo atto a confermare l'interesse dell'Operatore Economico a rimanere iscritto all'Elenco e a condurre un opportuno aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione.

30 giorni prima della scadenza del previsto rinnovo, sarà notificata agli Operatori Economici una comunicazione tramite piattaforma al fine di ricordare agli stessi di procedere con una domanda di rinnovo confermando i dati già in precedenza dichiarati o aggiornandoli in tutto o in parte.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, l'Operatore Economico sarà cancellato dall'Elenco.

Articolo 8 - Sospensione

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico abilitato dall'Elenco.

Si procede alla sospensione dell'Operatore Economico dall'Elenco nei seguenti casi:

- mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione di produrre attestazioni e/o informazioni e/o dati variati rispetto a quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o ogni altra informazione necessaria;
- esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte dell'Amministrazione, fino a che è in corso l'istruttoria di approfondimento;
- quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di prestazioni affidate all'Operatore Economico e negli altri casi opportunamente motivati dall'Amministrazione;



- qualora risulti sottoposto a procedure concorsuali e/o siano pendenti controversie di natura giudiziale o stragiudiziale con l'Università, salvo diversa decisione motivata da esigenze della Stazione Appaltante, fino a quando permane tale condizione;
- in ogni altro caso in cui l'Amministrazione ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la sospensione dell'Operatore Economico dall'Elenco.

La sospensione ha durata variabile a seconda dei casi sopraesposti e durerà per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per condurre gli accertamenti necessari o per il tempo necessario all'Operatore Economico per fornire i dati richiesti e comunque non oltre 12 mesi.

Del provvedimento di sospensione verrà data tempestiva comunicazione all'Operatore Economico tramite piattaforma.

Nel periodo di sospensione l'Operatore Economico, salvo diversa decisione motivata dell'Amministrazione, non potrà partecipare a procedure di scelta del contraente.

Concluso l'iter di verifica a cura del RUP, l'Amministrazione potrà riammettere l'Operatore Economico all'interno dell'Elenco o, in caso di esito negativo, potrà procedere alla relativa cancellazione, notificando in ogni caso la relativa decisione all'Operatore Economico.

Articolo 9 - Cancellazione

Gli Operatori Economici possono essere cancellati dall'Elenco nei seguenti casi:

- per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione (la cancellazione può riguardare anche solo specifiche categorie dell'Albo);
- qualora, a seguito di un invito, non producano per tre volte consecutive un'offerta e non trasmettano una formale giustificata rinuncia a presentare offerta, o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;
- qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione;
- qualora sia stata accertata l'inosservanza del Patto d'Integrità;
- in ogni altro caso in cui l'Amministrazione ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco;
- su richiesta dell'operatore economico.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, l'Amministrazione ne darà comunicazione all'Operatore Economico tramite piattaforma e lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione nei 30 (trenta) giorni successivi istruirà le giustificazioni. Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti verrà notificato all'Operatore Economico il provvedimento di cancellazione dall'Elenco entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La cancellazione dall'Elenco comporta che l'Operatore Economico non sarà più consultato per le procedure di scelta del contraente tramite ricorso all'Elenco.

In caso di cancellazione, l'Operatore Economico non potrà presentare nuova istanza di iscrizione all'elenco per 12 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti possono chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo, qualora siano decorsi almeno 12 mesi naturali successivi e continui dal provvedimento di cancellazione. La riammissione di un Operatore economico che ha già subito la cancellazione dall'Albo, sarà tuttavia valutata con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione, adeguatamente motivato, avuto riguardo anche alle motivazioni della precedente cancellazione.

Articolo 10 - Penali

L'Amministrazione ha facoltà di prevedere nei confronti dell'Operatore Economico una penale, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato tramite piattaforma,



consistente nell'aggiunta di n. 1 invito per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico si sia iscritto, determinando quindi uno svantaggio per il medesimo nel momento della rotazione per la selezione degli Operatori da invitare.

Articolo 11 - Patto di Integrità

Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'Albo accettano le clausole contenute nel Patto di Integrità - in calce alla domanda di partecipazione - ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 190/2012.

Articolo 12 - Informativa a persone fisiche, giuridiche, clienti, fornitori

Si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati secondo le previsioni del documento "*Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori*" - in calce alla domanda di partecipazione - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano. Il DPO dell'Università degli Studi di Milano è contattabile all'indirizzo dpo@unimi.it. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

Art. 13 - Comunicazioni

È possibile comunicare con l'Amministrazione per richiedere informazioni e chiarimenti inerenti l'Albo tramite la piattaforma telematica https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito d'Ateneo.

L'Elenco costituito ai sensi del presente Regolamento ha validità a seguito della pubblicazione sul sito dell'Ateneo. La versione dell'Elenco degli Operatori Economici in vigore è sempre accessibile sul sito d'Ateneo, alla pagina di dettaglio della procedura.

Allegati

- 1) ALBO FORNITURE E SERVIZI
- 2) ALBO LAVORI
- 3) ALBO SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTURA INGEGNERIA